



# Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 5 DEL 31/03/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza (Decreto Sindacale prot. 1887 del 19/04/2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO		X
3	CAVICCHIOLI SUELY		X	9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO	X		10	PETTORALI EMMA	X	
5	COSTANTINI SILVIA	X		11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE		X			<b>8</b>	<b>3</b>

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. PASQUALE MONEA** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **CORSI SIMONE** e **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

“Come sapete, negli anni il Comune ha deciso di non modificare le aliquote IMU, nemmeno quando è stata data dalla Legge la possibilità di inglobare ad essa la TASI, che non è mai stata applicata a livello comunale.

Anche per il 2021 le aliquote IMU non subiranno variazioni.”

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO** atto che il Decreto Legge n. 8 del 19 marzo 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) in corso di pubblicazione nella G.U., ha previsto il differimento al 30 Aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali;

**RICORDATO** che a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è abolita la I.U.C, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui al richiamato art. 1, commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019;

**PRESO** atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, e che il comune di Chiusdino non ha mai applicato tale maggiorazione negli anni di vigenza della stessa;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2020, legalmente esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

**DATO** atto che pur nella facoltà di apportare modifiche alle aliquote IMU, si ritiene opportuno lasciare le stesse invariate nelle misure già stabilite per lo scorso anno;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili dal Comune di Chiusdino nell'anno 2021, nelle stesse misure già stabilite per l'anno 2020, risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p><b>3,00</b> per mille</p>
<p>Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 .....);</p>	<p><b>3,00</b> per mille</p>
<p>Unità abitative e relative pertinenze, net limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;</p>	<p><b>9,2</b> per mille</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	<b>0,00</b> per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/ 1994	<b>0,00</b> per mille
Terreni agricoli	Esenti In quanto il Comune è <i>presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993</i>
Aree edificabili	<b>9,8</b> per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>9,8</b> per mille
Altri fabbricati	<b>9,8</b> per mille

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE** espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021, nelle seguenti misure, confermando quanto già stabilito per l'anno 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>3,00</b> per mille
---	-----------------------

<p>Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/ , A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/ , A/8 e A/ 9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 .....);</p>	<p><b>3,00</b> per mille</p>
<p>Unità abitative e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;</p>	<p><b>9,2</b> per mille</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	<b>0,00</b> per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/ 1994	<b>0,00</b> per mille
Terreni agricoli	Esenti In quanto il Comune è <i>presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993</i>
Aree edificabili	<b>9,8</b> per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>9,8</b> per mille
Altri fabbricati	<b>9,8</b> per mille

- 3) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/ 1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- 4) Di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Dr.ssa  
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 21/04/2021 al 06/05/2021 Num. Rep.  
223

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
- \_\_\_\_\_
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dr. PASQUALE MONEA